

AGOSTINI

ORDINANZA DELLA CORTE  
8 luglio 1998 \*

Nel procedimento C-9/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal tribunal de première instance de Namur (Belgio), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

**Ermanno Agostini,**

**Emanuele Agostini**

e

**Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL,**

**Ligue belge de judo ASBL,**

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 48 e 59 del Trattato CE, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni e al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazioni di servizi (GU L 172, pag. 14),

\* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G. F. Mancini (relatore), J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón e K. M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas  
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

- 1 Con ordinanza 5 gennaio 1998, pervenuta alla Corte il 15 gennaio seguente, il tribunal de première instance di Namur ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 6, 48 e 59 dello stesso Trattato, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni e al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazioni di servizi (GU L 172, pag. 14).
- 2 Questa ordinanza è stata pronunciata nell'ambito di una controversia che oppone i signori Ermanno ed Emanuele Agostini alla Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, nonché alla Ligue belge de judo ASBL.

- 3 Ritenendo che la controversia ad esso sottoposta sollevasse questioni d'interpretazione di talune disposizioni comunitarie, il giudice nazionale ha proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se sia conforme o meno al Trattato di Roma e segnatamente agli artt. 6, 48, 59 e seguenti, nonché al regolamento n. 1612/68 e alla direttiva 73/148 del Consiglio dei ministri, il divieto al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea di partecipare a una competizione sportiva, in qualità di sportivo sia professionista o semi-professionista, sia dilettante, per il motivo che l'interessato non è cittadino dello Stato membro sul cui territorio è organizzata la competizione, tenendo conto del fatto che l'interessato è figlio di lavoratori stabiliti in tale Stato membro e che egli stesso ha acquisito lo status di lavoratore sul territorio del medesimo Stato membro.

Se la soluzione di tale questione debba essere diversa quando trattasi della partecipazione a una competizione destinata a designare il campione nazionale dello Stato membro interessato.

Inoltre, se l'interessato possa rivendicare il diritto di essere trattato al pari dei cittadini nazionali quanto alle selezioni effettuate dalla Federazione sportiva nazionale dello Stato membro interessato ai fini della partecipazione a grandi tornei internazionali ed a competizioni quali i Campionati europei o mondiali e i Giochi olimpici, o se le federazioni nazionali possano riservare selezioni siffatte esclusivamente ai loro cittadini».

- 4 Si deve ricordare innanzi tutto che l'esigenza di giungere ad una interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchemo, Racc. pag. I-1085, punto 4; 30 giugno 1997, causa C-66/97, Banco de Fomento e Exterior, Racc. pag. I-3757, punto 7, e 30 aprile 1998, cause riunite C-128/97 e C-137/97, Testa e Modesti, Racc. pag. I-2181, punto 5).

- 5 A tal riguardo occorre sottolineare che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte (ordinanza Banco de Fomento e Exterior, sopra menzionata, punto 8).
  
- 6 Ora, nella fattispecie, l'ordinanza di rinvio non contiene indicazioni sufficienti per soddisfare tali requisiti. Il giudice nazionale si limita a porre le questioni pregiudiziali senza fornire una qualunque indicazione sul loro fondamento. Esso non descrive né il contesto di fatto della controversia, o le ipotesi di fatto sulle quali esso si basa, né il contesto normativo nazionale, né i motivi precisi che lo inducono a chiedere delucidazioni sull'interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessario sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.
  
- 7 Per contro esso indica esplicitamente che «il Tribunale non si sofferma sui fatti né del resto sul diritto».
  
- 8 In tale situazione la Corte non è in grado di pronunciarsi, in mancanza di una qualsiasi indicazione sulla condizione di professionista, di semiprofessionista o di dilettante dei ricorrenti, sulla natura delle competizioni che costituiscono l'oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale, sulle modalità di selezione e di partecipazione a queste competizioni, né sulla normativa nazionale vigente in materia.
  
- 9 Pertanto le indicazioni che figurano nell'ordinanza di rinvio, a causa del loro riferimento troppo impreciso alle situazioni di diritto e di fatto considerate dal giudice nazionale, non consentono alla Corte di fornire una interpretazione utile del diritto comunitario.

- 10 Alla luce di queste considerazioni occorre constatare, ai sensi degli artt. 92 e 103, n. 1, del regolamento di procedura, che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono manifestamente irricevibili.

### **Sulle spese**

- 11 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

### **LA CORTE**

così provvede:

**La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal tribunal de première instance di Namur, con ordinanza 5 gennaio 1998, è irricevibile.**

Lussemburgo, 8 luglio 1998

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias